

LA DEDUCIBILITA' DELLE AUTO AZIENDALI – NOVITA' 2013

(L. 92/2012 e L. 228/2012)

Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove regole di deduzione dei costi per le auto aziendali. Le novità introdotte dalla L. 92/2012 (riforma Fornero) e dalla L. 228/2012 (legge di stabilità) hanno portato **drastiche riduzioni alla deducibilità dei costi** d'acquisto e di gestione delle auto impiegate nell'attività d'impresa e di lavoro autonomo.

Sono norme che non seguono alcun filo logico ma hanno come **unico scopo** di produrre maggiori entrate alle casse dello stato...

Premesso che nulla cambia per gli agenti e rappresentanti di commercio, vediamo invece cosa accade alle auto aziendali di imprese e professionisti.

ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI

Nulla cambia sulla detraibilità dell'Iva:

	FINO AL 31.12.2012	DAL 01.01.2013
DETRAIBILITA' IVA	40%	40%

la deducibilità dei costi (di acquisto, leasing, noleggio, carburanti, pedaggi, manutenzioni...) passa dal 40% fino al 31.12.2012, al 20% a decorrere dal 01.01.2013:

DEDUCIBILITA'	DEL COSTO
DEDUCIBILITA' INTEGRALE 100%	- Mezzi di trasporto destinati ad essere <u>utilizzati esclusivamente</u> come beni strumentali nell'attività d'impresa (si considerano tali quei beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata – es. autonoleggio, autoscuole...); - Veicoli per il trasporto pubblico (es. taxi).
DEDUCIBILITA' AL 20% (40% fino al 31.12.2012)	- Mezzi di trasporto <u>non utilizzati esclusivamente</u> come beni strumentali all'attività d'impresa; - Mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio di arti e professioni (un solo veicolo per ditte individuali – nel caso di associazioni tra professionisti un veicolo per ogni associato)

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	COSTO MAX FISCALMENTE RICONOSCIUTO	COSTO MAX FISCALMENTE DEDUCIBILE (20%)
Autovetture - autocaravan	€ 18.075,99	€ 3.615,20
Motocicli	€ 4.131,66	€ 826,33
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 413,17

NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	COSTO MAX FISCALMENTE RICONOSCIUTO	COSTO MAX FISCALMENTE DEDUCIBILE (20%)
Autovetture – autocaravan	€ 3.615,20	€ 723,04
Motocicli	€ 774,69	€ 154,94
ciclomotori	€ 413,17	€ 82,74

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Le disposizioni previste per gli agenti e rappresentanti si applicano anche per:

- Promotori finanziari;
- Agenti di assicurazione.
- **NON si applicano per gli agenti immobiliari** (CM nr. 48/1998) ai quali andranno applicate le norme previste per le imprese ed i professionisti.

Quindi nulla cambia per questa categoria di contribuenti rispetto al 2012:

DETRAZIONE IVA	al 100% (o in base all'inerenza)
-----------------------	---

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	COSTO MAX FISCALMENTE RICONOSCIUTO	COSTO MAX FISCALMENTE DEDUCIBILE (80%)
Autovetture - autocaravan	€ 25.822,84	€ 20.658,27
Motocicli	€ 4.131,66	€ 3.305,39
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 1.652,66

NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	COSTO MAX FISCALMENTE RICONOSCIUTO	COSTO MAX FISCALMENTE DEDUCIBILE (80%)
Autovetture - autocaravan	€ 3.615,20	€ 2.892,16
Motocicli	€ 774,69	€ 619,75
ciclomotori	€ 413,17	€ 330,71

REGIMI AGEVOLATIVI – NUOVI MINIMI E NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

REGIME DEI “NUOVI MINIMI”	Non applicano le norme del TUIR quindi continuano a dedurre i costi con il criterio di “cassa” nella misura del 50% del relativo costo.
NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	Tali contribuenti invece, vengono interessati dalle nuove norme in tema di deducibilità dei costi auto (vedi sopra)

NOLEGGIO FULL SERVICE – LIMITI DI DEDUCIBILITA' (CM 48/98)

- Riguardano solo il costo di noleggio;
- Le altre spese (manutenzioni, cambio gomme, bollo, assicurazione...) seguono le regole di cui sopra (20% per imprese e professionisti – 80% per agenti e rappresentanti di commercio).

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI DELL'IMPRESA

UTILIZZO	DEDUCIBILITA'
PROMISCUO (acquisto di un veicolo da parte dell'azienda, che viene attribuito ad un dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, affinché lo utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali)	³⁵ ¹⁷ La nuova lettera b-bis) dell'art. 164 del TUIR dispone che i costi relativi all'autoveicolo concesso in uso promiscuo al dipendente sono deducibili nella misura del 70% (fino al 2012 era il 90%) se concesso per la maggior parte del periodo d'imposta (50% dell'anno + 1). ³⁵ ¹⁷ Non è previsto un costo massimo fiscalmente riconosciuto (NO MAX € 18.075,99). ³⁵ ¹⁷ la detrazione dell'Iva è, prudenzialmente, al 40% - c'è chi sostiene al 100% perché è assoggettato ad Iva il fringe benefit dipendente

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'USO PROMISCUO:

- ³⁵
¹⁷ apposita clausola nel contratto di lavoro (C.M. 48/98);
- ³⁵
¹⁷ una scrittura privata avente data certa;
- ³⁵
¹⁷ apposito verbale del Consiglio di Amministrazione.

FRINGE BENEFIT:

al dipendente verrà addebitato (con fattura soggetta ad Iva) un benefit pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio dell'auto desumibile dalle tabelle ACI.

RIMBORSI CHILOMETRICI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

Una valida alternativa a tutte le tipologie viste fino ad ora, potrebbe essere il rimborso chilometrico riconosciuto ai dipendenti ed amministratori per l'uso ai fini aziendali che gli stessi fanno della propria auto personale. Tali rimborsi devono risultare **oggettivamente documentati** al fine di dimostrare l'**inerenza** all'attività d'impresa.

Gli stessi inoltre, devono essere annotati in diversi registri contabili dell'impresa al fine di dimostrare che non costituiscono elementi retributivi imponibili sia ai fini previdenziali che fiscali.

ANNOTAZIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI

I rimborsi riconosciuti ai dipendenti ed amministratori di società devono essere annotati:

- ³⁵
¹⁷ **nel libro unico del lavoro** (art. 39 D.L. 25.06.2008 nr. 112 – D.M. 09.07.2008);
- ³⁵
¹⁷ **nella contabilità dell'impresa.**

SOGGETTO PERCIPIENTE L'INDENNITA' CHILOMETRICA

L'utilizzo del proprio autoveicolo personale (autovettura, motoveicolo, ciclomotore) per l'espletamento dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori dipendenti ed amministratori, al di fuori del comune ove ha sede l'azienda, comporta il **diritto al riconoscimento di un'indennità chilometrica** che può costituire un rimborso spese.

Tale indennità è esclusa dall'imponibile Irpef se rispetta le seguenti condizioni:

- a) **deve risultare documentata analiticamente** (Min.Finanze circ. nr. 13/RT del 20.11.74 e nr. 149 del 04.12.78) con un prospetto riepilogativo, che deve essere riportato nel Libro Unico del Lavoro. Tale prospetto deve risultare redatto con l'indicazione di:
- ³⁵₁₇ nominativo dell'impresa che ha conferito l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo di trasporto e del lavoratore o amministratore che lo utilizza;
 - ³⁵₁₇ cilindrata e targa del veicolo;
 - ³⁵₁₇ data e percorso effettuato con indicazione dei chilometri dalla sede dell'impresa alla località di destinazione;
 - ³⁵₁₇ valore stabilito contrattualmente per il rimborso dovuto per ciascun chilometro effettuato (vedi Tariffe ACI);
 - ³⁵₁₇ percorrenza annuale media del veicolo.
- b) **Il valore massimo rimborsabile deve essere calcolato in base alle Tariffe ACI**, che rappresentano il limite chilometrico di rimborso entro il quale il corrispettivo non costituisce reddito imponibile per il lavoratore.

SOGGETTI EROGATORI DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA

L'azienda che sostiene il costo del rimborso chilometrico ai propri dipendenti ed amministratori, dovrà obbligatoriamente annotare nella contabilità l'importo del rimborso, con le caratteristiche di cui sopra per essere **riconosciuto interamente deducibile al 100%**.

22 marzo 2013
Festini Fabrizio